

Costituzione di Bologna (1796)**DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL'UOMO E DEL CITTADINO**

DIRITTI

- I – I diritti dell'uomo vivente in Società sono la libertà, l'uguaglianza, la sicurezza, la proprietà.
- II – La libertà civile consiste nel poter fare tutto ciò che non è vietato dalla legge.
- III – L'uguaglianza consiste in questo, che la legge è uguale per tutti o punisca o protegga. L'uguaglianza non riconosce alcuna distinzione di nascita, e non ammette alcuna autorità ereditaria.
- IV – La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascuno.
- V – La proprietà è il diritto di godere, e di disporre dei propri beni, e rendite, e del frutto del proprio lavoro e industria.
- VI – La legge civile è la volontà generale espressa dal maggior numero dei Cittadini, o dei loro Rappresentanti.
- VII – Ciò che la legge non vieta, non può essere ad alcuno impedito. Niuno può essere costretto a fare ciò che non comanda la legge.
- VIII – Niuno può essere citato, accusato, arrestato, o detenuto, fuorché nei casi, e giusta la forma prescritta dalla legge.
- IX – È delitto il procurare, spedire, sottoscrivere, eseguire o fare eseguire atti arbitrari.
- X – Ogni rigore men che necessario per assicurarsi della Persona dell'imputato deve essere severamente vietato dalla legge,
- XI – Niuno può essere condannato senza essere prima ascoltato, o legalmente citato.
- XII – La legge non deve determinar pene che non siano rigorosamente necessarie e proporzionate al delitto.
- XIII – Qualunque rigore diretto ad aggravare la pena decretata dalla legge è un delitto.
- XIV – Non può veruna legge o criminale o civile avere effetto retroattivo.
- XV – Ognuno può impegnare all'altrui servizio il tempo, e la fatica propria; ma non può vendere se stesso, né essere venduto. La propria persona è una proprietà inalienabile.
- XVI – L'oggetto di qualunque imposizione è il pubblico bene. Il riparto fra i contribuenti dee regolarsi in proporzione delle loro facoltà.
- XVII – La Sovranità risiede essenzialmente nella Universalità dei Cittadini.
- XVIII – Niun individuo, e niuna Società parziale di Cittadini può arrogarsi la Sovranità.
- XIX – Senza una delegazione legale, niuno può esercitare alcuna autorità, né alcun pubblico impiego.

- XX – Ogni Cittadino ha un uguale diritto di concorrere o immediatamente, o mediatamente alla formazione delle leggi, ed alla nomina dei Rappresentanti del Popolo e dei funzionari pubblici.
- XXI – Le cariche pubbliche non possono divenire proprietà di chi le investe.
- XXII – La garanzia sociale non può aver luogo, se non è determinata la divisione delle autorità, prescritta l'estensione di ciascuna, ed assicurata la responsabilità dei funzionari pubblici.

DOVERI

- I – La dichiarazione dei diritti include gli obblighi dei Legislatori; ma la conservazione della Società esige ancora, che quelli che la compongono, conoscano ed adempiano non meno i loro doveri.
- II – Tutti i doveri dell'uomo, e del cittadino derivano da questi due principi impressi dall'Autore della natura nel cuore dell'uomo. – Non fate ad altri quel che non vorreste fatto a Voi. – Fate in ogni occasione agli altri quel bene, che vorreste per voi.
- III – I doveri di ciascun individuo verso la Società sono: difenderla, servirla, vivere soggetto alle leggi, e rispettare coloro che ne sono gli organi.
- IV – Non è buon Cittadino chi non è buon figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, buon sposo.
- V – Non è persona dabbene chi non è francamente, e religiosamente osservatore delle leggi.
- VI – Chi contravviene apertamente alle leggi si dichiara in stato di guerra con la Società.
- VII – Chi senza contravvenire apertamente alle leggi, le elude con astuzia, offende il pubblico bene, e si rende indegno della comune stima e benevolenza.
- VIII – La conservazione della proprietà è la base su cui poggia l'agricoltura, il commercio, ogni maniera d'industria e tutto l'ordine sociale.
- IX – Ogni Cittadino deve il proprio servizio alla Patria, e alla conservazione dei sacri diritti di libertà, uguaglianza, sicurezza, e proprietà, qualunque volta la legge lo invita a difenderli.

COSTITUZIONE

CAPO I

DIVISIONE DELLA CITTÀ, E DEL TERRITORIO

- Art. 1 – I Cittadini esercitano la sovranità per mezzo dei loro Rappresentanti. A farne con buon ordine la scelta, fa d'uopo, che si distribuiscano in distinte radunanze. Questa distribuzione rende necessaria la divisione della Città, e del territorio.

Art. 2 – La Città è divisa in 53 Parrocchie, ed il territorio in 367. Tutte le Parrocchie della Città sono distribuite in 16 Regioni. Quelle del Territorio in 65 Cantoni.

[...]

CAPO II

STATO POLITICO DEI CITTADINI

Art. 5 – Ogni uomo nato, e dimorante nello Stato della Repubblica che sia maggiore degli anni 21, è Cittadino Bolognese.

Il figlio di Cittadino nato accidentalmente fuori di Patria si considera nato in Patria.

Art. 6 – È pure Cittadino Bolognese ogni straniero ammesso legalmente prima della Costituzione alla Cittadinanza di Bologna, purché dimori nello Stato della Repubblica e sia maggiore di anni 21.

Art. 7 – Diviene Cittadino Bolognese ogni straniero, che oltre l'essere maggiore di anni 21, ha dimorato per 10 anni consecutivi, e possiede beni stabili nello Stato della Repubblica.

Art. 8 – Ogni Rettore, o altro Capo laicale di ciascuna Parrocchia tiene un registro dei Cittadini abitanti nella sua Parrocchia.

Art. 9 – Quei Cittadini che vogliono esercitarne i diritti vi si fanno descrivere. Niun Cittadino, che non vi sia descritto, può esercitarli.

Art. 10 – Ogni Cittadino che abbia un'annua rendita non minore di L. 200, o in beni stabili, o in crediti fruttiferi, o in stipendi pubblici, ne dà la denuncia, perché sia notata nel Registro civico.

Art. 11 – Convinto di aver denunciato il falso è escluso per 10 anni dai Comizi e da ogni ufficio stabilito dalla Costituzione.

Art. 12 – L'esercizio dei diritti di Cittadino non compete, e si perde per morte civile, per uffizi, o titoli di un Governo Straniero, per parentela sino al terzo grado con qualche Sovrano, e per condanna a pene afflittive, o infamanti.

Art. 13 – L'esercizio dei diritti di Cittadino è sospeso da un interdetto giudiziale per cagione di furore, o demenza, o imbecillità.

Art. 14 – Qualunque Cittadino che abbia dimorato per dieci anni consecutivi fuori dello Stato della Repubblica senza spedizione o autorizzazione del Governo, è giudicato straniero. Non riacquista i diritti di Cittadino, se non dopo aver soddisfatto le condizioni previste nell'articolo 7.

Art. 15 – Dopo l'anno decimo della Repubblica non potrà alcuno essere notato nel registro civico se non prova di saper leggere e scrivere.

CAPO III

COMIZI GENERALI

Art. 16 – I Comizi generali si formano dai Cittadini domiciliati nella stessa Parrocchia.

Art. 17 – Vi presiede il Rettore, o altro Capo laicale della parrocchia, il quale elegge un Segretario, e tre assistenti ai scrutini, che sappiano leggere e scrivere.

Art. 18 – Ove non si trovino tante persone che sappiano leggere e scrivere, la disposizione di questo articolo deve almeno valere per Segretario.

Art. 19 – Si hanno ordinariamente in Città e nel Territorio delle rispettive Parrocchie li... per eleggere Deputati alli Comizi Decurionali in ragione di uno per ogni dieci Cittadini della Parrocchia. Gli eletti si chiamano Decurioni.

Art. 20 – Se, divisi in dieci li Cittadini di ogni Parrocchia, resti un avanzo maggiore del cinque, vi è luogo alla elezione di un altro Decurione.

Art. 21 – La elezione si fa per scrutinio segreto, cioè ogni Cittadino nomina un soggetto o per scheda, o all'orecchio del Presidente, del Segretario, degli Assistenti a' scrutini. Quelli, che hanno più nomine sono eletti. In parità di nomine decide la sorte.

Art. 22 – Niuno può dar voto per Procuratore, né in più di un Comizio generale.

Art. 23 – Se taluno avesse due domicili, l'uno stabile, e l'altro accidentale, deve dar voto dove ha domicilio stabile.

Art. 24 – Tutto ciò, che si facesse nei Comizi generali, tanto fuori del loro oggetto, quanto contro le forme prescritte dalla Costituzione, è nullo.

Art. 25 – Niuno può intervenire con armi ne' Comizi generali.

Art. 26 – Qualunque Cittadino legalmente convinto di aver comprato, o venduto un voto, o esserselo procurato con maneggi dolosi, è escluso dai Comizi, e da ogni ufficio stabilito dalla Costituzione per anni 20, e in caso di recidiva per sempre.

CAPO IV

COMIZI DECURIONALI

Art. 27 – I Comizi decurionali si formano dalli Decurioni domiciliati nella stessa Regione, o Cantone.

Art. 28 – Vi presiede provvisionalmente il più vecchio d'età, e il più giovane, che sappia leggere e scrivere, fa l'ufficio di Segretario, finché, mediante scrutinio segreto, siasi fatta l'elezione di un Presidente, di un Segretario, e di tre Assistenti a scrutini.

Art. 29 – Si hanno ordinariamente in Città, e nel Territorio nel capoluogo di ciascuna Regione, e Cantone li... di ciascun anno, per nominare Elettori alli Comizi elettorali, e un Giudice e Vice Giudice di pace per ogni Regione, e Cantone.

Art. 30 – La scelta degli Elettori si fa col seguente ordine:

– I Decurioni di ciascuna Regione scelgono 22 Elettori fra' Cittadini domiciliati nella loro Regione;

– I Decurioni di que' Cantoni, ne' quali resta compresa una delle seguenti Terre, e Castelli, cioè: S. Agata, Budrio, Castel Bolognese, Castel Franco, Castel Guelfo, Castel S. Pietro, Crevalcore, S. Giovanni in Persiceto, Medicina, e Porretta scelgono due Elettori fra' Cittadini de'

loro Cantoni domiciliati fuori della Terra, o Castello, o loro sobborghi, e scelgono pure fra' Cittadini domiciliati dentro, un Elettore per ogni cento di questi stessi Cittadini.

Se, divisi per cento li Cittadini domiciliati dentro la Terra, o Castello, e loro sobborghi, resti un avanzo eccedente la metà di cento, vi è luogo alla scelta di un altro Elettore;

– I Decurioni poi di ciascun altro Cantone scelgono due Elettori fra' Cittadini domiciliati nel loro Cantone.

Art. 31 – L'elezione si fa per scrutinio segreto, cioè mediante la nomina di tre soggetti per ciascun Decurione, o per schede, o all'orecchio del Presidente, del Segretario, e degli Assistenti a' scrutini. Quelli che hanno più nomine sono eletti. In parità di nomine decide la sorte.

Art. 32 – Gli articoli 22, 23, 24, 25, 26, sono comuni ai Comizi Decurionali.

CAPO V COMIZI ELETTORALI

Art. 33 – I Comizi elettorali si formano dagli Elettori di tutte le Regioni, e Cantoni.

Art. 34 – L'articolo 28 è comune ai comizi elettorali.

Art. 35 – Si hanno in Bologna nella Chiesa di S. Petronio li... di ciascun anno per eleggere prima li membri del Consiglio Minore, o sia delli 60, indi del Consiglio Maggiore delli 300, dai quali due Consigli si forma il Corpo Legislativo.

Art. 36 – L'elezione dei membri del Consiglio Minore si fa per scrutinio segreto, mediante nomina di tre Soggetti, e quella del Consiglio Maggiore mediante nomina di cinque Soggetti per ciascun Elettore. Quelli, che hanno più nomine, sono gli eletti.

In parità di nomine decide la sorte.

Art. 37 – I Comizi elettorali non durano più di tre giorni.

Art. 38 – Niuno può essere scelto elettore se non è maggiore di anni 25, e se alle qualità necessarie per esercitare i diritti di Cittadino non unisca anche quella di un'annua rendita di Lire 200 o in beni stabili, o in crediti fruttiferi, o in stipendi pubblici.

La possidenza del padre serve di requisito al figlio di famiglia per quest'ultima qualità.

Art. 39 – Gli elettori non possono occuparsi di alcuno oggetto estraneo alle elezioni, di cui sono incaricati, e non possono dar voto per procuratore.

Art. 40 – Gli articoli 24, 25, 26 sono comuni ai comizi elettorali.

CAPO VI CORPO LEGISLATIVO

Art. 41 – Il Corpo Legislativo è composto di 360 membri eletti nei Comizi elettorali. Si divide in Consiglio Maggiore ed in Consiglio Minore. Quello è composto di 300, questo di 60 membri.

Art. 42 – Il Corpo Legislativo prescrive un metodo pel buon ordine, tranquillità e mutuo rispetto nelle sessioni. Al Presidente dei rispettivi Consigli ne spetta l'esecuzione, il quale ha perciò giurisdizione di ammonire, di espellere dall'attuale sessione e anche di far arrestare, occorrendo, i contravventori.

Art. 43 – In niun caso il Corpo Legislativo può esercitare l'autorità esecutiva, né l'autorità giudiziaria.

Art. 44 – Si rinnova ogni anno di un terzo. Nel primo e secondo anno della Repubblica, finché abbia luogo il turno, si estrae a sorte quella terza parte dei membri eletti da principio che dovrà uscire.

Art. 45 – Niuno può essere eletto di nuovo membro del Corpo Legislativo, se non dopo l'intervallo di un anno.

Art. 46 – Se per qualche caso o l'uno, o l'altro Consiglio restasse fra l'anno diminuito di un terzo de' suoi membri, il Magistrato de' Consoli raduna senza dilazione i Comizi, onde si proceda nelle forme prescritte dalla Costituzione alla scelta de' membri da surrogarsi.

La disposizione di questo articolo non ha mai luogo, se la diminuzione non arriva ad un terzo.

Art. 47 – Ambidue i Consigli risiedono in Bologna, ma non possono riunirsi nella medesima sala.

Art. 48 – Nominano per scrutinio segreto fra gli rispettivi loro membri un presidente ed un Segretario. L'ufficio di questi non può durare oltre i quattro mesi.

Art. 49 – Il Presidente ed il Segretario di ciascun Consiglio hanno un premio di Lire 500 per ciascuno.

Art. 50 – Non può essere eletto né in Presidente né in Segretario se non chi sia stato membro del rispettivo Consiglio per un anno intero ed abbia il requisito di essere intervenuto a tre quarti almeno delle antecedenti sessioni.

Questa disposizione non ha luogo nel primo anno della Repubblica.

Art. 51 – Nominano altresì ambidue i Consigli fuori del loro Corpo, e rimuovono a loro arbitrio que' Consultori, Cancellieri ed altri Ministri che crederanno necessari.

Art. 52 – Risolvono per scrutinio segreto a pluralità di voti.

Art. 53 – Hanno facoltà di formare fra rispettivi loro membri alcune Deputazioni speciali sopra quelle parole che richiedessero esame preparatorio.

Art. 54 – Niuna deputazione speciale può avere coll'altre comunicazioni senza permesso del rispettivo Consiglio.

Art. 55 – Ogni deputazione si restringe unicamente a proporre ciò che

crede conveniente sopra l'oggetto per cui è stata formata e resta sciolta tosto che il Consiglio abbia risolto.

Art. 56 – Il Corpo Legislativo non assiste ad alcuna cerimonia pubblica.

Art. 57 – I Cittadini che sono stati membri del Corpo Legislativo non possono essere in nessun tempo citati, accusati, né sentenziati, per tutto ciò che avessero detto e scritto relativamente all'esercizio della loro carica.

Art. 58 – Dal punto della nomina fino al trentesimo giorno che sono usciti d'ufficio, non possono essere arrestati né detenuti, se l'ordine non è sottoscritto dal Presidente del loro Consiglio. Per fatti criminali possono esserlo senza questa sottoscrizione, purché colti sul fatto. Ma in qualunque caso dovranno essere detenuti e custoditi in luogo decente e fuori delle prigioni ordinarie.

Art. 59 – Ciascun membro del Corpo Legislativo è responsabile di ciò che ha operato nel tempo della sua carica per un anno intero dal giorno in cui uscì d'ufficio. Non può in tale anno partirsi dallo Stato della Repubblica senza permesso del Corpo Legislativo.

CONSIGLIO MAGGIORE DEI 300

Art. 60 – Non può essere eletto a questo Consiglio se non chi abbia le qualità richieste dall'articolo 38, sia maggiore di anni 30, sia capace di ogni ufficio laicale, ed abbia avuto domicilio nello Stato della Repubblica dieci anni immediatamente precedenti l'elezione.

Art. 61 – Il Consiglio dei 300 non può risolvere se la sessione non è composta di almeno 120 membri: salvo se il Presidente non avesse avvisato con polizze ciascun membro del Consiglio che l'oggetto della convocazione è urgente e che si risolverà col numero degli intervenuti.

Art. 62 – Deve tenere una sessione almeno ogni quindici giorni. Il Presidente però ha facoltà di convocarlo straordinariamente, secondo che crederà opportuno.

Art. 63 – Questo Consiglio ha esclusivamente il diritto di proporre leggi.

Art. 64 – Non può nella stessa sessione proporre e risolvere; ma prende ogni risoluzione col seguente metodo: si fanno due letture della proposta coll'intervallo fra l'una e l'altra di otto giorni, nel qual tempo resta in iscritto presso del Segretario a comodo di ciascun membro dello stesso Consiglio. Dopo la prima lettura discute la proposta, dopo la seconda delibera, o proroga il tempo a deliberare.

Art. 65 – Non può riprodurre una proposta non adottata se non dopo un anno.

Art. 66 – Le proposte adottate da questo Consiglio si chiamano risoluzioni.

Art. 67 – Ogni risoluzione ha il suo preambolo. Enuncia questo la data della sessione in cui fu fatta la proposta e della sessione in cui fu adottata.

Art. 68 – Sono eccettuate dalla forma prescritta nell'articolo 64 le proposte riconosciute urgenti per una precedente dichiarazione, nella quale devono essere enunciati i motivi d'urgenza. Questi pure si enunciano nel preambolo della risoluzione.

CONSIGLIO MINORE DEI 60

Art. 69 – Non può essere eletto a questo Consiglio se non chi abbia le qualità richieste nell'articolo 38, sia maggiore di anni 35, sia capace di ogni ufficio laicale ed abbia avuto domicilio nello Stato della Repubblica dodici anni immediatamente precedenti l'elezione.

Art. 70 – Il Consiglio Minore non può deliberare se la sessione non è composta almeno di 25 membri.

Art. 71 – Deve radunarsi ad ogni istanza del Consiglio Maggiore entro il termine di giorni tre. Anche senza quest'istanza il Presidente ha facoltà di convocarlo.

Art. 72 – Appartiene esclusivamente al Consiglio Minore di approvare o rigettare le risoluzioni del Consiglio dei 300.

Art. 73 – Se la risoluzione non è preceduta da un atto di urgenza, il Consiglio Minore non può deliberare in quella sessione stessa in cui è presentata e letta la risoluzione; ma soltanto due giorni dopo. Intanto la risoluzione resta in iscritto presso il Segretario a comodo di ciascun membro dello stesso consiglio.

Art. 74 – Le risoluzioni, il preambolo delle quali non attesti l'osservanza delle forme prescritte negli articoli 64, 67 e 68, non possono essere approvate dal Consiglio Minore.

Art. 75 – Le risoluzioni del Consiglio dei 300, approvate dal Consiglio Minore, si chiamano leggi.

Art. 76 – Ogni legge ha il suo preambolo, cioè la data della sessione in cui fu letta la risoluzione e della sessione in cui fu approvata.

Art. 77 – Il decreto, col quale il Consiglio Minore riconosce l'urgenza di una legge, è mentovato nel preambolo della legge.

Art. 78 – Ogni proposta di legge, benché comprenda più articoli, si considera come una.

Il Consiglio Minore deve o rigettarla, o approvarla tutta.

Art. 79 – Il Consiglio Maggiore non può presentare al Consiglio Minore una proposizione rigettata se non dopo un anno. Può peraltro presentargli in qualunque tempo una risoluzione che contenga un qualche articolo di altra antecedentemente rigettata.

Art. 80 – Il Consiglio Minore partecipa nello stesso giorno le leggi tanto al Consiglio dei 300, che al Magistrato dei Consoli.

CAPO VII

MAGISTRATO DEI CONSOLI

Art. 81 – Il Magistrato dei Consoli è composto di nove membri eletti nel Corpo Legislativo con l'ordine seguente.

Il Consiglio Maggiore forma, mediante scrutinio segreto, una lista doppia del numero dei Consoli da eleggersi e la presenta al Consiglio Minore che ne fa la scelta per scrutinio segreto.

Art. 82 – Non può essere eletto a questo Magistrato se non chi abbia le qualità richieste nell'articolo 38, sia maggiore di anni 40, sia capace di ogni ufficio laicale, abbia avuto domicilio nello Stato della Repubblica 15 anni immediatamente precedenti l'elezione, e sia stato membro del Corpo Legislativo o del Corpo Municipale.

Quest'ultima qualità non si richiede per i primi tre anni della Repubblica.

Art. 83 – Non può altresì essere eletto Consolo chi, essendo stato membro del Corpo Legislativo, non abbia il requisito di essere intervenuto a tre quarti almeno delle sedute di detto Corpo.

Art. 84 – Ciascun Consolo è per quattro mesi Presidente del Magistrato. Nel primo anno si estrae a sorte fra i nove Consoli. Nel secondo fra li sei eletti da principio; e negli altri consecutivi fra i tre più anziani nel Magistrato.

Art. 85 – Quel Magistrato si rinnova ogni anno di un terzo, ed esce quella terza parte dei Consoli che ha avuta la Presidenza.

Art. 86 – Niun Cittadino può essere di nuovo eletto al Magistrato dei Consoli, se non dopo l'intervallo di tre anni.

Art. 87 – Gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, gli zii, i nipoti, tanto agnati quanto cognati non possono ad un tempo essere di questo Magistrato.

Art. 88 – Restando vacante una carica di Consolo per morte, dimissione o altra causa, il Magistrato ne dà avviso al Corpo Legislativo, il quale entro il termine di giorni sei fa la scelta del successore con l'ordine prescritto nell'articolo 81.

Art. 89 – Il nuovo Consolo si elegge per quel tempo in cui sarebbe durato in ufficio il suo antecessore. Tuttavia, se questo tempo non oltrepassa i mesi sei, l'eletto resta in ufficio fino alla fine del terzo anno seguente.

Art. 90 – Il Presidente sottoscrive in nome della Repubblica in conformità delle deliberazioni del Magistrato ed ha la custodia del sigillo.

Art. 91 – Le leggi e gli atti del Corpo Legislativo e le suppliche e memorie di chi vuol ricorrere al Governo sono indirizzate al Magistrato nella Persona del Presidente.

Art. 92 – Il Magistrato de' Consoli non può deliberare se la sessione non è composta almeno da cinque membri. Delibera a pluralità di voti.

Art. 93 – Sceglie fuori del suo Corpo e rimuove a suo arbitrio un Segretario, un Consultore, e quei Cancellieri e Ministri che crederà necessari, ma non può sceglierli fra quei parenti de' suoi membri che sono enunciati nell'articolo 87.

Art. 94 – Provvede secondo le leggi, al Governo, alla polizia ed alla

sicurezza esterna ed interna della Repubblica. Tiene in Castel Bolognese un Vicario intitolato del Governo di quel Castello e suo distretto, con facoltà anche giudiziaria. Promulga editti e notificazioni conformi alle leggi e per la loro esecuzione dispone egli solo di ogni forza armata, ma in niun caso la può comandare. Ne sceglie e rimuove i Comandanti in capo, ma non può sceglierli fra quei parenti dei suoi membri, che sono indicati nell'articolo 87. Questa disposizione non esclude la rielezione né la continuazione in ufficio, in chi fosse già stato eletto.

Art. 95 – Qualunque Corpo o individuo cui dalla Costituzione o dalla legge è concesso disporre di qualche parte della forza armata, ne dispone come delegato del Magistrato de' Consoli.

Art. 96 – Se il Magistrato è informato che si tramia qualche cospirazione contro la sicurezza dello Stato, può decretare ordine di arresto contro coloro che se ne presumono autori o complici. Può altresì interrogarli, ma è in obbligo sotto la pena prescritta dalla legge al delitto di detenzione arbitraria di rimmetterli entro due giorni ai Giudici criminali.

Art. 97 – Il Magistrato fa pubblicare le leggi ed atti del Corpo Legislativo entro il termine di due giorni dopo la loro esibizione, e dentro lo stesso giorno se si tratti di leggi e di atti preceduti da un Decreto d'urgenza.

Art. 98 – La pubblicazione delle leggi ed atti del Corpo Legislativo si fa nella seguente forma.

“In nome della Repubblica Bolognese, Legge, o Atto del Corpo Legislativo... Il Magistrato de' Consoli ordina, che la predetta legge, o atto sia pubblicato ed eseguito e munito del sigillo della Repubblica”.

Art. 99 – Le leggi, il preambolo delle quali non attestino l'osservanza delle forme prescritte negli articoli 73, 74, 76 e 77, non possono essere promulgate dal Magistrato de' Consoli.

Art. 100 – Gli articoli 57, 58 e 59 sono comuni a ciascun Consolo.

Art. 101 – Il Magistrato de' Consoli può invitare in qualunque tempo in iscritto il Consiglio Maggiore a prendere un qualche oggetto in considerazione.

Art. 102 – Sì l'uno come l'altro Consiglio può chiedere al Magistrato de' Consoli conti e chiarimenti. Il Magistrato deve rispondere in iscritto.

Art. 103 – Il trattare e regolare qualunque affare e negoziazione che riguardi relazioni esterne, spetta privatamente al Magistrato de' Consoli; ma niuna conclusione di trattato e negoziazione è valida, se non dopo essere stata approvata dal Corpo Legislativo.

Art. 104 – In casi urgenti però il Magistrato può risolvere e provvedere al bisogno, ma è obbligato ad informarne senza ritardo il Corpo Legislativo.

Art. 105 – Appartiene a questo Magistrato la direzione e soprintendenza dei lavori generali d'acque.

Art. 106 – Li Consoli non possono comparire nell'esercizio del loro ufficio se non rivestiti dell'abito del Magistrato. La legge ne determina la forma; e determina pur anche la forma dell'abito o segno che deve aver ciascun Consolo quand' esce in privato.

Art. 107 – Il Magistrato ha la sua guardia a piedi e a cavallo stipendiata a spese della Repubblica. Il Corpo Legislativo determina il numero dei soldati che la compongono.

Art. 108 – Quand' esce in corpo è accompagnato dalla sua Guardia ed ha ovunque i primi onori.

Art. 109 – Il Presidente, qualora sorte in privato, è accompagnato da due guardie a cavallo.

Art. 110 – Ogni posto di forza armata deve al Presidente li maggiori onori militari, li minori ad ogni Consolo.

Art. 111 – Il Presidente non può pernottare fuori Città durante la sua Presidenza.

Art. 112 – Non possono nel tempo stesso stare assenti dalla Città più di tre Consoli, né alcun di loro senza intelligenza del Presidente.

Art. 113 – Senza licenza del Corpo Legislativo niun Consolo può uscire dal territorio della Repubblica né stare assente dalla Città più di cinque giorni.

Art. 114 – I Consoli sono alloggiati nel pubblico Palazzo e vi risiedono per tutto il tempo del loro ufficio. Sono trattati e serviti di tutto l'occorrente a spese della Repubblica con quella decenza che richiede la loro rappresentanza.

CAPO VIII CORPI MUNICIPALI

Art. 115 – Vi è in Città un Corpo Municipale composto di trenta soggetti, scelti dal Corpo Legislativo nella forma prescritta nell'articolo 81.

Art. 116 – Gli articoli 59 e 87 sono comuni al Corpo Municipale.

Art. 117 – Appartiene a questo Corpo dipendentemente dal Magistrato dei Consoli l'esecuzione delle leggi e provvidenze relative a piazza, vettovaglie, strade, scoli, ponti, fabbriche pubbliche, annona ed altre aziende economiche della Repubblica. Ha pure l'ispezione sulle predette materie dipendentemente dal detto Magistrato; e senza alcuna dipendenza ha la giurisdizione delle cause appartenenti alle stesse materie nel modo espresso nell'articolo 147.

Art. 118 – Si rinnova ogni anno di un terzo. Nei primi due anni della Repubblica, finché abbia luogo il turno, si estrae a sorte quella parte dei membri eletti da principio, che dovrà uscire.

Art. 119 – Ha la facoltà di sceglier quegli Assessori e Ministri che crederà conveniente.

Art. 120 – Niuno può essere eletto membro di questo Corpo se non è nato e non ha avuto domicilio nella Città di Bologna dieci anni immediatamente precedenti l'elezione e se non ha le qualità richieste nell'articolo 60.

Art. 121 – Niun Cittadino può essere eletto al Corpo Municipale se non dopo l'intervallo di un anno.

Art. 122 – La distribuzione delle incombenze fra i membri della Municipalità e la sua più precisa organizzazione spetta al Magistrato de' Consoli.

Art. 123 – Si serbano ne' Castelli, Terre e Comuni della Repubblica gli attuali Magistrati, Consigli e Massariati ed altre Rappresentanze Pubbliche; ma dipendentemente dal Magistrato de' Consoli.

Art. 124 – Il Corpo Legislativo può organizzarli e riformarli secondo che crede conveniente; e provvede a quelle Terre, Castelli o Comuni che fossero privi d'ogni pubblica rappresentanza.